D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 21 marzo 2025 - n. 3842
Regolamento (UE) 2021/2115 art. 58 comma 1 lettera b) Settore vitivinicolo, Intervento «Investimenti» - approvazione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande - campagna 2025-2026»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera b);
- il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 02 dicembre 2022 C (2022) 8645 final, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11 dicembre 2024;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 (d.m. Controlli) «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto ministeriale) del 2 dicembre 2024 n. 635212 «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti»;
- il decreto del Capo del dipartimento del MASAF del 13 dicembre 2024 n. 659723 «Settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026» come successivamente modificato con decreto dipartimentale del 15 gennaio 2025 n. 17520, che assegna alla Regione Lombardia 10.397.351,00 euro, di cui 2.037.137,00 euro destinati all'intervento «investimenti»;
- la circolare AGEA coordinamento del 7 febbraio 2025 n. 9910 «Decreto ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti»;

Viste inoltre:

- la d.g.r. XII/2084 del 25 marzo 2024 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale della Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 per la delega di alcune funzioni alla Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste per il periodo 2024/2029»;
- la d.g.r. XII/4030 del 10 marzo 2025 «Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) attivazione in regione Lombardia dell'intervento settoriale investimenti per la campagna 2025/2026» con la quale la Giunta ha adottato proprie determinazioni relativamente agli ambiti discrezionali indicati all'art. 2 comma 5 del decreto MASAF 2 dicembre 2024 n. 0635212;

Dato atto che la sopracitata d.g.r. XII/4030/2025 demanda al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento «Investimenti» nonché l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico agli allegati della delibera stessa, che si rendessero necessarie;

Vista la comunicazione del 18 marzo 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità delle disposizioni attuative di cui all'allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Ritenuto pertanto, dando attuazione a quanto previsto nella sopraccitata d.g.r. n. 4030/2025, di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento «Investimenti» per la campagna vitivinicola 2025/2026 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per l'attuazione del presente provvedimento è prevista una dotazione finanziaria di € 2.037.137,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Visto l'art.17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare le «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento «Investimenti» per la campagna 2025/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del presente provvedimento è pari a € 2.037.137,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito di Regione Lombardia (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole).

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto per il seguito di competenza.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Allegato A





FEAGA - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

INTERVENTO SETTORIALE VITIVINICOLO

Investimenti

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Campagna 2025/2026

Sommario

1. FINALITA' E OBIETTIVI
2. SOGGETTI COINVOLTI
PARTE I – DOMANDA DI AIUTO
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
5. SOGGETTI BENEFICIARI
6. ATTIVITÀ AMMESSE
7. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE
8. DEMARCAZIONE CON IL PSP
9. DURATA DEGLI INTERVENTI
10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11. DOTAZIONE FINANZIARIA
12. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
13. IMPORTI MINIMI E MASSIMI AMMISSIBILI PER OGNI DOMANDA
14. CUMULABILITÀ E DOPPIO FINANZIAMENTO
15. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
    17.2 A chi presentare la domanda
    17.3 Come presentare la domanda
    17.4 Avvio del procedimento
    17.5 Contenuti e documentazione da allegare alla domanda
    17.6 Modifica della domanda di sostegno e ricevibilità
18. ISTRUTTORIA
    18.1 Istruttoria tecnico-amministrativa e controlli

18.2 Comunicazione esito dell'istruttoria
19. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
20.1 Scheda Informativa
PARTE II – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
21. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
22. VARIANTI E MODIFICHE MINORI
22.1 MODIFICHE MINORI
22.2 VARIANTI
23. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
PARTE III – DOMANDA DI PAGAMENTO E CONTROLLI
24. DOMANDA DI PAGAMENTO
24.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE :
24.2 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
25. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
26. CONTROLLI
26.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLA DOMANDA DI SALDO
26.2 CONTROLLI IN LOCO
26.3 CONTROLLI EX POST MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO
26.4 CONTROLLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 62 DEL REG. UE N. 2021/2116 (CLAUSOLA DI ELUSIONE)
27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
28. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI DEGLI INVESTIMENTI
29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
30. ERRORI PALESI
31. SANZIONI, PENALITÀ ED ESCLUSIONI
32. RINUNCIA O RECESSO DAGLI IMPEGNI
33. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
33.1 Indicatori
33.2 Customer satisfaction
34. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
34.1 Rimedi amministrativi
34.2 Rimedi giurisdizionali
35.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
36. RIEPILOGO TEMPISTICHE
ALLEGATO 1 – CRONOPROGRAMMA
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO 3 – FOGLIO DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
MODULISTICA

Modello 1 - RELAZIONE TECNICA DEL PIANO AZIENDALE

Modello 2 - DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA'

Modello 3 - CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO

Modello 4 – RICHIESTA VERIFICA SCIA/CILA/PERMESSO DI COSTRUIRE

Modello 5 - VARIANTI

Modello 6 – RICHIESTA PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE

Modello 7 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Modello 8 – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Le presenti disposizioni definiscono le condizioni e le modalità operative per l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo "investimenti", per la campagna vitivinicola 2025/2026, a norma del regolamento (UE) 2021/2115 – art. 58 par. 1 lett. b) - del regolamento delegato (UE) 2022/126, del D.M. Masaf n. 635212/2024 e della Circolare Agea Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025, nonché in attuazione della DGR n. 4030 del 10/03/2025 con la quale sono state approvate le "Determinazioni regionali per l'applicazione dell'intervento degli Investimenti per la campagna 2025/2026".

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso l'intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla sostenibilità del settore vitivinicolo dell'Unione, anche migliorando l'uso dei fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

2. SOGGETTI COINVOLTI

Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPR): responsabile delle procedure dei controlli (amministrativi, in loco ed ex-post) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

Organismi Delegati (O.D.): l'OPR si avvale, tramite apposito protocollo d'intesa, delle Strutture AFCP di Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio per la gestione delle istruttorie e per i controlli delle domande di aiuto e di pagamento,

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea (MASAF): responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari, ad esso compete la definizione delle linee guida per l'attuazione dell'intervento,

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo di Coordinamento (AGEA Coordinamento): è il soggetto responsabile del Coordinamento degli Organismi pagatori ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n. 2021/2116

PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'intervento degli Investimenti, previsto dal Piano Strategico Nazionale 2023/2027, concede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, ad aumentare la competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché la sostenibilità dei processi e dei trattamenti, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione degli impatti del cambiamento climatico.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa: nell'ambito esclusivo della produzione e/o della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui

all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013, e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Possono essere ammessi a finanziamento solo gli investimenti localizzati sul territorio di Regione Lombardia.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali, previsti all'articolo 58 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, viene concesso alle imprese, sotto indicate, che dispongano di unità produttive di trasformazione nel territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 635212/2024:

a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione

appartenenti alle seguenti tipologie:

- **Imprenditori agricoli singoli o associati:** per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del Codice civile.
- **Società di persone e capitali esercitanti attività agricola**.
- **Imprese di trasformazione** che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.
- **Cooperative agricole**, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell'impresa stessa.

limitatamente alle seguenti categorie di imprese:

a. microimprese – piccole imprese e medie imprese, così come definite dall'Allegato della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Titolo 1, articolo 2 e precisamente:
   - microimpresa un'impresa con meno di dieci occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro;
   - piccola impresa una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
   - media impresa, un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

b. imprese, che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia inferiore a 200 milioni di euro, alle quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

Come previsto dalle "Determinazioni regionali per l'applicazione dell'intervento degli Investimenti per la campagna 2025/2026" approvate con D.G.R. n. 4030 del 10.03.2025, **non possono presentare domanda** di sostegno per la campagna vitivinicola di riferimento:

- le grandi imprese che occupano 750 persone o più o il cui fatturato annuo sia pari o superiore a 200 milioni di euro;
- le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento 2013/1308, compresi i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 41;

Non possono altresì presentare domanda di sostegno per la campagna vitivinicola di riferimento:

- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1) secondo quanto disposto dall'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- limitatamente agli interventi delle azioni A4, di cui al successivo punto 6, le aziende vitivinicole che svolgono l'attività di degustazione agrituristica, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del regolamento regionale 5/2020.

6. ATTIVITÀ AMMESSE

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti.

In particolare, sono ammissibili a sostegno:

A. le seguenti opere di:

A1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;

A2. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;

A3. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (es. ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);

A4. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;

A5. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

I locali adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita (A2), a sale di degustazione (A4), e a uffici aziendali (A5) devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
- non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante tramite una porta con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue.

I locali adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (A3), atti al ricovero di attrezzi per la produzione vinicola e/o alla conservazione del prodotto finito, devono essere ubicati in spazi chiusi, delimitati e separati da altri spazi.

É consentito l'acquisto di terreni fino all'occorrenza del 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, al netto dell'IVA.

B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente o stabile, per:

B1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;

B2. trasformazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;

C. Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti, se necessari;

D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Sono previsti altresì gli impianti utilizzati all'interno della cantina per il trasporto, selezionamento, lavaggio delle uve e per il lavaggio e/o sanificazione contenitori uve, serbatoi e botti in legno.

Le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di etichettatura e di confezionamento sono finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino.

Sarà possibile ammettere a finanziamento le etichettatrici, esclusivamente dedicate alla produzione vitivinicola, fuori dalla linea d'imbottigliamento in presenza di adeguate motivazioni che dovranno essere valutate in sede di istruttoria. In questo caso, alla relazione tecnica dovrà essere allegata una piantina, in cui risulti la localizzazione della suddetta macchina.

Sarà, altresì, possibile finanziare i cestoni, solo se acquistati insieme al gyropallet. Il numero dei cestoni deve essere proporzionale alla capacità della macchina e al ciclo di lavorazione. [Se il gyropallet lavora con 4 cestoni contemporaneamente ed il ciclo di lavorazione completo della macchina è di alcuni giorni (da 4 a 7), allora il numero massimo di cestoni finanziabile sarà di 16 cestoni (4 cicli di lavorazione)].

Sono ammissibili a finanziamento le attrezzature specifiche per il lavaggio e/o la sanificazione di contenitori uve, di serbatoi e di botti in legno.

All'interno dell'azione **D** è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013.

E. Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.

F. Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.

G. Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;

H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiori al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione;

Tutte le macchine e/o attrezzature, di cui alle azioni B – C – D – E – F – G devono essere posizionate all'interno dei locali aziendali (in "spazi" definiti, separati tra loro e non promiscui) ed essere di uso esclusivo del beneficiario.

Le azioni E - F - G sono finanziabili soltanto se gli spazi adibiti a sale di degustazione, punti vendita e uffici sono ubicati in spazi definiti, separati tra loro e da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (esempio non è ammessa "sala di degustazione" situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina).

Sono altresì ammesse opere edili funzionali all'istallazione di impianti fissi oggetto di finanziamento ammesso.

L'impianto di condizionamento è ammissibile nell'ambito delle azioni A. È escluso dal contributo l'acquisto del solo impianto di condizionamento nell'ambito delle altre azioni (diverse dalla A).

Tutte le macchine e/o attrezzature e/o il sito internet di cui alle azioni B – C – D – E – F – G - H devono:

- essere di nuova fabbricazione;
- aumentare la dotazione iniziale presente in azienda;

7. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non sono ammissibili al sostegno le seguenti attività:

- interventi relativi a fabbricati di cui al precedente paragrafo 6 – tipologia A, qualora non rispondenti ai criteri stabiliti e/o utilizzati per attività agricola in combinazione con altre attività non agricole;
- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);
- interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) "ordinaria" e b) "straordinaria" del DPR 6 giugno 2001, n. 380 compresi gli interventi di sostituzione di elementi strutturali (a titolo meramente esemplificativo: porte, finestre o qualsiasi altro manufatto) proposti per tutte le azioni (da A ad H) nel caso rientrino in questa fattispecie;
- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A;
- interventi che si configurano come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata (ai sensi dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- veicoli adibiti al trasporto di uve dalle vigne alla cantina, parcheggi o allestimenti di spazi verdi;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente e/o ad ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- acquisto di macchine, impianti e attrezzature usate;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;

Non sono altresì ammissibili le spese sottoindicate:

- spese per lavori in economia;
- spese per leasing o acquisto da leasing;
- spese di esercizio e di funzionamento e spese per riparazioni;
- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) 2021/2115), i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese di consulenza qualora non strettamente connesse con le attività finanziate sull'azione H;
- rimborsi spese per viaggi e/o servizi specifici di spedizione merci e/o doganali;
- l'IVA, tranne nei casi in cui non sia recuperabile, così come previsto dall'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- altre imposte e tasse;
- oneri e costi per la sicurezza;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- compensazione di spesa tra azioni ammesse a finanziamento a meno che non siano state autorizzate preventivamente;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare.

8. DEMARCAZIONE CON IL PSP

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione vengano stabilite nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP).

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti, come stabilito dall'allegato 1 del decreto ministeriale n 640042/2022, la coerenza tra gli investimenti previsti dall'intervento dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del Piano Strategico della PAC 2023 -2027 (PSP) per lo sviluppo rurale, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa richiesta di 200.000 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione, il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce, sono realizzati esclusivamente tramite l'intervento degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante:

INTERVENTI AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI OCM VITIVINICOLA (*)		**INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO STRATEGICO della PAC 2023-2027 (PSP)**	
A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI **INFERIORI A 200.000 EURO**	A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI **SUPERIORI A 200.000 EURO**
A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI **INFERIORI A 200.000 EURO**	A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI **SUPERIORI A 200.000 EURO**
A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI **INFERIORI A 200.000 EURO**	A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI **SUPERIORI A 200.000 EURO**
A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE **ESCLUSE AZIENDE AGRITURISTICHE**	A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE **PER AZIENDE AGRITURISTICHE**
A.5	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI		
B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI **INFERIORI A 200.000 EURO**	B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI **SUPERIORI A 200.000 EURO**
B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI **INFERIORI A 200.000 EURO**	B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI **SUPERIORI A 200.000 EURO**
C.	ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L'AFFINAMENTO DEL VINO		
D.	ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI PER CANTINA O MAGAZZINO		
E.	ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO		
F.	ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE		
G.	DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO		
H.	CREAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE		

(*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 EURO SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

9. DURATA DEGLI INTERVENTI

Il progetto presentato con la domanda di sostegno può avere durata annuale o biennale.

10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti devono:

- avere unità produttive sul territorio della regione Lombardia;
- avere il fascicolo aziendale informatizzato, iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole (di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e aggiornato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Politiche

agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162), ossia costituito sul Portale delle imprese agricole di Regione Lombardia (SISCO), formalmente corretto ed aver aggiornato il proprio recapito di posta elettronica certificata;

- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva, salvo il caso di esonero dall'iscrizione;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui ai Regolamenti (CE) n. 2018/273 e 2018/274 (presentazione della dichiarazione di giacenza e della dichiarazione di vendemmia/produzione), in particolare:
  - aver presentato la dichiarazione di giacenza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/273 nella campagna vitivinicola antecedente alla campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto;
  - aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione, di cui agli articoli 31 e seguenti del regolamento (UE) 2018/273, nella campagna vitivinicola antecedente alla campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto. Dalla suddetta dichiarazione deve risultare che il soggetto che fa domanda di aiuto produca prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013. In casi particolari, adeguatamente motivati e valutati in fase di istruttoria, qualora nella campagna considerata la dichiarazione presentata sia uguale a zero, allora sarà presa in considerazione la dichiarazione di vendemmia e di produzione, prodotta nella campagna immediatamente precedente.
- essere in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi (documento unico di regolarità contributiva regolare;
- rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (igiene e sicurezza: D.lgs. 81/2008; macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni;
- non essere soggetti all'esclusione dall'intervento degli investimenti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 640042 del 14/12/2022 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 911 del 14/02/2017;
- non essere soggetti all'esclusione dalle misure di sostegno dell'OCM vitivinicola prevista dall'art. 69 della L. 238/2016 "Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo";
- non aver beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1, lettera k) ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 per i medesimi interventi;
- limitatamente agli interventi dell'azione A di cui al precedente punto 6, devono aver già completato analoghi investimenti finanziati per azioni strutturali con PSR o PNS negli anni precedenti. Per analogo finanziamento si intende cantina su cantina (azione A1), punto vendita su punti vendita (A2), etc.;
- avere inserito sul proprio fascicolo aziendale in SISCO i fabbricati per i quali si chiede il contributo, o le superfici sulle quali si intende realizzarli, detenendo per gli stessi un titolo di possesso;

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalle presenti disposizioni sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente intervento.

11. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 2.042.193 (decreto del Capo del dipartimento del MASAF del 13 dicembre 2024 n. 659723 come successivamente modificato con decreto dipartimentale del 15 gennaio 2025 n. 17520).

La Regione potrà, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute nelle diverse misure dell'intervento settoriale vitivinicolo del PSP, provvedere alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per l'intervento "Investimenti" e comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale.

12. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il sostegno comunitario agli investimenti nel settore vitivinicolo (fondi FEAGA) viene concesso come contributo in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa.

I livelli massimi di aiuto finanziario, stabiliti a norma dell'articolo 59 paragrafi 1 e 2 del Reg. UE 2021/2115 e applicati dalle presenti disposizioni attuative sono pari al:

- **40%** delle spese ammissibili per le **microimprese, piccole e medie imprese**;
- **20%** delle spese ammissibili per le **imprese,** diverse da quelle di cui al punto precedente, che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, alle quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

A seguito di presentazione di domanda di pagamento di saldo, positivamente istruita, il sostegno viene erogato:

- in un'unica soluzione nell'anno finanziario di riferimento per i progetti annuali,
- in due tranches - anticipo pari al 70% del contributo concesso nell'anno finanziario di riferimento e saldo, pari al rimanente 30%, nell'anno successivo – per i progetti biennali.

Per ottenere la liquidazione dell'anticipo è necessario presentare una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dello stesso.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa.

13. IMPORTI MINIMI E MASSIMI AMMISSIBILI PER OGNI DOMANDA

Importo minimo della spesa ammessa: € 5.000,00

Importo massimo della spesa ammessa: € 200.000,00

Importo massimo della spesa ammissibile richiesta:

- per i richiedenti che hanno i requisiti di accesso alle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP): € 200.000,00
- per i richiedenti che non hanno i requisiti di accesso alle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP): nessun limite. In questo caso la spesa massima richiesta ammissibile sarà comunque di 200.000,00 euro, con il vincolo che, alla data di presentazione della domanda di saldo, tutta l'attività progettuale prevista in sede di istruttoria tecnico amministrativa sia completamente realizzata (anche per le parti relative alle spese non riconoscibili che eccedono i 200.000 euro) e pronta all'utilizzo, pena la decadenza della domanda di sostegno.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione delle azioni **E** – **F** – **G** non può superare i **25.000 euro** per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione dell'azione **H** non può essere superiore ai **10.000 euro** e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dal presente intervento.

Sono ammesse le **spese generali** nel caso di interventi inerenti alle opere collegate all'azione **A**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi professionali, studi di fattibilità e licenze fino all'occorrenza del **5%** degli investimenti realizzati (spesa ammessa a rendicontazione), al netto dell'IVA. Le relative spese devono essere fatturate (non sono ammesse spese in economia).

14. CUMULABILITÀ E DOPPIO FINANZIAMENTO

Le percentuali di contributo indicate al precedente paragrafo 13 rappresentano attualmente la soglia limite prevista dall'art. 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.
Pertanto, i contributi previsti non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo disposti (comunitari, nazionali e regionali) compresi i crediti di imposta.
Nel caso in cui per l'acquisto di un bene il beneficiario possa avvalersi del credito di imposta, la fattura relativa all'acquisto deve riportare la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019 e deve inoltre riportare la percentuale di agevolazione relativa al credito d'imposta spettante. Il beneficiario che ha usufruito o intende usufruire della percentuale di credito d'imposta prevista nella fattura presentata deve chiedere a rendicontazione un importo della stessa che determini un contributo che, sommato alla percentuale del credito d'imposta previsto, non superi l'intensità del contributo erogabile per singola operazione stabilita dal Reg UE 2021/2115.

Come disposto dall'art. 36 del Reg. UE) n. 2021/2116 vige il divieto di doppio finanziamento. Al fine di assicurare il rispetto del divieto del doppio finanziamento, Regione Lombardia attua una demarcazione con i fondi FEASR per soglie di spesa come meglio specificato nel precedente paragrafo 8.

15. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Alle domande di sostegno presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri individuati con DGR 4030 del 10.03.2025 tra quelli elencati nel PSP 2023-2027 al punto 7 della scheda "Investimenti" come previsto dall'articolo 2, comma 5 del DM n. 635212 del 2 dicembre 2024:

1. **Criterio riferito a "Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale";**

   Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono riscontrabili sull'intervento che in termini economici è prevalente all'interno dell'intera operazione. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di sostegno, presenta una dettagliata relazione su come l'intervento determini effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il **15%**, redatta da un tecnico specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore.

2. **Criterio riferito a "Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 635212/2024":**

   a) **Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

   b) **Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale trasformato deve derivare da uve di propria produzione** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

   Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del

60% calcolato sulla media delle produzioni ottenute nelle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto. [media triennale della quantità di uva di propria produzione trasformata sulla media triennale delle quantità di uva totale trasformata].

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili.

3. Criterio riferito a "Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda":

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- ✓ s'insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale**,** non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto, secondo una delle seguenti modalità:
  1. **impresa agricola individuale**: in qualità di **titolare**;
  2. **società agricola**: **legale rappresentante** di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti e la metà dei soci deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
  3. **società cooperativa**: **legale rappresentante** di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci del Consiglio di amministrazione deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti date di:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA**:
  a. prima movimentazione della partita IVA nel settore agricolo, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
  b. prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero,** stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
  a. prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
  b. prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
  c. disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
  d. disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;

- ✓ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:

1. titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

I titoli di studio e l'esperienza lavorativa di cui al presente punto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

4. **Criterio riferito a "Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa":**

   Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848):

   - sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'intervento Investimenti;
   - oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il certificato rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

   Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell'agricoltura/ trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848.

   In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l'attività di trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato dall'Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale (SIAN).

5. **Criterio riferito a "Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013 (ora Art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115), aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e ss.mm.ii. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.):**

   5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna;

   Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

   - almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende agricole;
   - la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o cooperative.

   5b. Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati;

   Per acquisire il punteggio:

   - nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale condotta;
   - nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale deve essere situata al di sopra dei 500 mt.

6. **Criterio riferito a "Produzioni vitivinicole a DOP, IGP":**

   Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino (nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente).

Nel caso in cui, nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale			**30**
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto 635212/2024	**2a**	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	**30**
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	**15**
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda			**15**
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 (ora Reg. (UE) 2018/848) e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del DM 12900 del 16/03/2022	**4**	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07 - ora Reg. (UE) 2018/848)	**10**
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	**5a**	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	**10**
		5b	Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	**30**
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	**6**	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	**20**

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/ rappresentante legale) **anagraficamente più giovane** e **firmatario** della domanda di sostegno. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente della Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 fino alla fase relativa alla gestione delle domande di pagamento per la quale è competente il dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ogni campagna vitivinicola ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.
Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 13, è possibile con un'unica domanda, chiedere contemporaneamente il sostegno per diverse tipologie di azione.
I dati obbligatori previsti nella domanda informatizzata sono quelli contenuti nella domanda a Sis.Co.
La domanda di aiuto presentata su Sis.Co, completa di tutti gli allegati caricati a sistema, costituisce il fascicolo di domanda.

17.1 Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal 21 marzo 2025 entro e non oltre le ore 16:00:00 di mercoledì 30 aprile 2025, salvo proroghe definite con appositi atti del MASAF.
Decorso tale termine le domande non saranno più ricevibili.

17.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste con le modalità illustrate al paragrafo seguente.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 allegato B) art. 21 *bis*.

17.3 Come presentare la domanda

La domanda di sostegno sulla misura investimenti può essere presentata, dal beneficiario o da un suo delegato (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti autorizzati), unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata nel Sistema Informativo della Regione Lombardia (SISCO).

Prima della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario deve:

- indicare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo alla data della presentazione della domanda di sostegno/pagamento e mantenerlo aggiornato in caso di variazioni;
- l'Amministrazione provvederà all'inoltro di qualsiasi comunicazione al beneficiario solo ed esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. Pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica;
- indicare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, almeno un codice bancario IBAN;

La domanda può proporre un progetto che comprenda una o più azioni tra quelle indicate al paragrafo 6 delle presenti disposizioni attuative.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

In particolare, oltre alla domanda, devono essere firmati con le modalità sopra descritte i seguenti documenti:

- i preventivi firmati dai fornitori, fatte salve le possibilità previste nel paragrafo 17.5 "Contenuti e documentazione allegata alla domanda di contributo",
- le relazioni tecniche firmate dai tecnici che le hanno redatte,
- le tavole progettuali firmate dai progettisti che le hanno predisposte,
- la relazione tecnica del piano aziendale (Modello1) firmata dal beneficiario,

L'eventuale consenso della proprietà all'esecuzione degli interventi proposti per il finanziamento – da redigersi secondo il Modello 2 allegato alle presenti disposizioni attuative - può essere presentato anche con firma olografa, cui è allegata la carta di identità del firmatario in corso di validità.

Dopo la sottoscrizione, il report della domanda deve essere caricato a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta validazione del procedimento Sisco, entro i termini di chiusura soprariportati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che **in caso di mancata validazione entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni attuative, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SISCO, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentati entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sisco entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

17.4 Avvio del procedimento

Ai sensi della legge 241/90, art. 8, comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale).

17.5 Contenuti e documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di sostegno, che deve riportare i dati identificativi del richiedente, pena la non ricevibilità della stessa, deve essere allegata in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo ZIP, PDF, JPG, la seguente documentazione:

- **Relazione tecnica** relativa al progetto aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello 1, allegato alle presenti disposizioni attuative, dove siano chiaramente esplicitati gli obiettivi del progetto presentato. Per i beni che potrebbero essere oggetto di sostituzione (es. barriques, macchinari, PC etc.), è necessario che nella relazione siano descritte in modo dettagliato e puntuale le attrezzature già presenti in azienda (inventario).
- Nel caso di strutture non in proprietà, la disponibilità delle stesse previa presentazione di **contratto di affitto e assenso della proprietà ad esecuzione delle opere** (modello 2). Il contratto deve prevedere una durata uguale o maggiore dell'impegno previsto. Nel caso in cui l'assenso sia già espresso nel contratto di affitto, il richiedente deve indicare gli estremi del contratto valido già presente su SISCO. I titoli di possesso dei fabbricati devono essere presenti nel fascicolo aziendale così come indicato nel Manuale del Fascicolo Aziendale approvato con D.d.s. 18369 del 15/12/2022 disponibile sul sito Idell'OPR. Analogamente il richiedente comproprietario dovrà allegare alla domanda il consenso di tutti gli altri comproprietari.

- Documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità così definita:
  - per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ovvero del revisore legale;
  - per le società di persone ed imprese individuali agricole, tassate in base al reddito agrario, idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento dell'impresa nell'ultimo biennio precedente la domanda di sostegno corredata da dichiarazione annuale IVA dell'ultimo biennio disponibile e di un conto economico aziendale semplificato redatto secondo il prospetto di cui al Modello 3. La relazione tecnica non deve essere generica e deve tener conto di quanto riportato nel conto economico semplificato.
- Per ciascun acquisto di macchinari/attrezzature: **tre preventivi**, firmati digitalmente dal fornitore, con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F./P.IVA o codici identificativi similari.
  In assenza di firma digitale (quindi con firma autografa), alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, al fine di poter verificare la provenienza:
  - copia pdf dei preventivi originali, con timbro e firma leggibili;
  - copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il preventivo;
  - copia della PEC di trasmissione del preventivo dal fornitore al beneficiario.

  Il preventivo originale cartaceo dovrà essere fornito alla struttura che istruisce la pratica non appena disponibile e comunque entro e non oltre la presentazione della domanda di pagamento. Tale documento è valido solo se in tutto uguale alla copia pdf già fornita in fase di presentazione della domanda.
  In caso di fornitori esteri, dove non sia presente la firma digitale sul preventivo, deve essere allegata alla domanda:
  - copia pdf dei preventivi originali, con timbro e firma leggibili;
  - copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il preventivo;
  - copia della MAIL di trasmissione del preventivo dal fornitore al beneficiario.

  Il preventivo originale cartaceo dovrà essere fornito alla struttura che istruisce la pratica non appena disponibile e comunque entro e non oltre la presentazione della domanda di pagamento. Tale documento è valido solo se in tutto uguale alla copia pdf già fornita in fase di presentazione della domanda.
  Per la richiesta dei preventivi, è possibile stilare un capitolato tecnico dettagliato riportante le specifiche del bene che si vuole acquistare a cui i fornitori devono attenersi. Sulla base del suddetto capitolato il fornitore **redige su propria carta intestata** la sua proposta di acquisto (preventivo) che deve essere firmata digitalmente.

La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e tenendo conto del rapporto costi/benefici, le offerte devono essere competitive rispetto ai prezzi di mercato.
Qualunque sia la modalità di presentazione scelta, i tre preventivi devono essere sempre:

1. confrontabili tra loro, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità;
2. resi da fornitori diversi ed indipendenti, in concorrenza tra loro (a titolo di esempio: i fornitori non potranno avere la stessa partita IVA, lo stesso rappresentante legale etc.);
3. validi al momento della presentazione della domanda.

e devono inoltre riportare sempre:

4. la data di emissione dello stesso ed eventuale periodo di validità dell'offerta;
5. la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto di fornitura in modo che esso sia chiaramente identificabile per tipologia e marca/modello, qualora presenti;
6. il prezzo del bene e la dicitura al netto dell'IVA o IVA esclusa o diciture equivalenti che indichino che la cifra riportata non comprende l'IVA;
7. la quantità (numero) dei beni da acquistare;
8. il prezzo unitario del singolo bene;
9. l'indicazione delle modalità, dei costi e dei tempi di consegna della fornitura;
10. il timbro e la firma della ditta offerente.

Le disposizioni relative alla presentazione dei tre preventivi per ogni spesa richiesta non trovano applicazione nei casi in cui le macchine o le attrezzature siano commercializzate esclusivamente da una casa produttrice: ciò dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato, ma non collegato al fornitore. Il brevetto del bene non può essere considerato un sostituto della relazione tecnica atta a dimostrare l'unicità del prodotto. I contenitori come barriques, anfore di ceramica e similari non possono mai essere considerati beni "unici", per essi quindi è sempre necessario presentare i tre preventivi.

Anche nel caso di presentazione di preventivo singolo permangono comunque tutte le disposizioni relative alle modalità di composizione e presentazione del preventivo.

- Il rispetto delle sopracitate disposizioni è ad esclusiva responsabilità del richiedente, pertanto, la mancanza o la non conformità, rispetto a quanto previsto ai punti precedenti (da 1 a 10), di uno solo dei tre preventivi di spesa, ovvero del preventivo unico, comporta la non ammissibilità della spesa stessa.

- Foglio di calcolo della dimensione d'impresa, di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, accompagnato dagli eventuali documenti fiscali relativi a società di persone/ditte individuali[1] utilizzati per la compilazione del medesimo Foglio di calcolo. L'Allegato 3 sarà reso disponibile in formato excel sul sito www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella sezione dedicata alle imprese agricole: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole;

- Nel caso di interventi che comportino effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, una dettagliata **relazione redatta da un certificatore energetico specializzato**, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi.
  In caso di mancata presentazione della relazione suddetta, il relativo punteggio non verrà assegnato.

  La relazione deve dimostrare un effettivo risparmio energetico di almeno il 15% tra la situazione precedente e quella successiva all'intervento.

[1] *In caso di dichiarazione dei redditi da allegare è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale*

A tal proposito, la relazione deve contenere gli elementi minimi per poter calcolare il risparmio energetico, ad esempio:

1. Descrizione dell'attività vitivinicola con allegata una planimetria in cui devono essere individuati i locali di lavorazione e le zone dove vengono posizionati gli impianti o le attrezzature;
2. Consumi elettrici dell'attività vitivinicola suddivisi in percentuale tra i diversi processi legati alla produzione vinicola;
3. Consumi elettrici totali, legati alla produzione degli ultimi tre anni;
4. Descrizione dello stato di fatto impiantistico e dell'intervento di riqualificazione energetica;
5. L'indice di efficienza energetica ante e post-intervento, la scheda tecnica dell'impianto o dell'attrezzatura esistente, la scheda tecnica del preventivo scelto dell'impianto o dell'attrezzatura per un confronto sulle caratteristiche tecniche, se effettivamente superiori e migliorative rispetto all'esistente.

- Nel caso di richiesta di punteggio per "giovani agricoltori" il Modello 6 allegato al presente manuale completo della relativa documentazione probante (es. diploma di scuola superiore o di laurea, pagamento contributi INPS etc.). La mancata presentazione del Modello 6, con i relativi allegati, comporta la non concessione del relativo punteggio. La documentazione probante non deve essere allegata se già presente in Sisco nella sezione "Anagrafica titolari/formazione ed esperienza".

- Per l'adesione alle azioni A (nel caso di costruzione, restauro o risanamento conservativo) e alle azioni E-F, la planimetria dell'ufficio, del punto vendita o della sala degustazioni che si intende allestire.
- Nel caso di adesione all'azione A:
  - Progetto;
  - computo metrico analitico, estimativo delle opere (coerente con le misure riportate nelle planimetrie e tavole di progetto) a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
  - disegni relativi alle opere di progetto;
  - relazione tecnica dettagliata, nel cui testo è necessario spiegare anche lo scopo per cui si vuole realizzare il progetto, i benefici che ci si attendono, le tempistiche etc.

  Il progetto deve essere redatto utilizzando le apposite voci e i codici dei prezzari (regionale e/o provinciale) delle Opere Pubbliche o dalla CCIAA, aggiornati e validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, forfettariamente scontati del 10%. Per le voci riguardanti lavori speciali, non compresi nel prezzario di riferimento, è necessario presentare tre offerte comparative o fornire l'analisi del singolo prezzo. **Accanto ad ogni voce deve essere riportata la fonte (prezzario e codice specifico) da cui essa è stata presa.** Il computo metrico deve altresì riportare, se del caso, l'ammontare e la tipologia delle **spese generali** relative al progetto, che **non possono essere superiori al 5 % degli investimenti materiali ammessi**. Il riferimento alle spese generali può eventualmente essere riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda anziché all'interno del computo metrico, ma in ogni caso non può essere superiore al 5 % di cui sopra.
- Nel caso di adesione all'azione A, per tutto ciò che riguarda opere strutturali quali le costruzioni, i restauri o i risanamenti conservativi, la domanda di aiuto presentata deve essere immediatamente cantierabile e corredata da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente: permesso di costruire, autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, segnalazione certificata di inizio Attività (SCIA – SCIA alt. – CILA).

  Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali la costruzione è subordinata anche al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti Terzi diversi dal Comune, le suddette autorizzazioni possono essere prodotte successivamente. Al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunque allegata copia della richiesta del permesso di costruire all'Ente competente;

  Le autorizzazioni di cui sopra (SCIA/CILA) possono essere presentate sia dal proprietario dell'immobile, che dall'affittuario che richiede il contributo.

  Nel secondo caso l'affittuario deve produrre un contratto d'affitto o altra forma prevista dal manuale di tenuta del fascicolo aziendale di durata almeno quinquennale a partire dalla data di concessione del contributo.

  Nel secondo caso l'affittuario, oltre al contratto d'affitto di cui al punto precedente, deve produrre un assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

17.6 Modifica della domanda di sostegno e ricevibilità

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può presentare una modifica della domanda iniziale successiva alla prima domanda presentata che si configura come una nuova domanda ed invalida completamente la precedente domanda iniziale, sostituendola.
Se la nuova domanda non viene chiusa e validata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni resta valida la domanda precedentemente presentata.
Si evidenzia in particolare che la data di presentazione della nuova domanda costituirà il termine temporale per la valutazione dell'ammissibilità delle spese sostenute (nessuna spesa sostenuta prima della presentazione della domanda di aiuto può essere ammessa).

18. ISTRUTTORIA

18.1 Istruttoria tecnico-amministrativa e controlli

I controlli tecnico-amministrativi delle domande di sostegno sono sistematici e riguardano il 100% delle domande di sostegno. Le Strutture AFCP e la Provincia di Sondrio, ricevuta la domanda di sostegno e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare la correttezza della compilazione della domanda, il possesso dei requisiti di ammissibilità in capo al richiedente, la completezza della documentazione, la coerenza con gli obiettivi individuati per le singole azioni e l'ammissibilità delle spese previste.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

L'istruttoria della domanda di sostegno prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che consistono nella verifica dei seguenti elementi:

- compilazione della domanda di aiuto in tutte le sue parti e coerenza della spesa richiesta con i criteri stabiliti dalle presenti disposizioni attuative;
- presenza della firma digitale sulla domanda di sostegno da parte del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'azienda in possesso dei requisiti di ammissione in capo al richiedente;
- rispetto del requisito di impresa non in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari;
- corretta dichiarazione della classe dimensionale di appartenenza;
- regolarità con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi[2]. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). Qualora il DURC risultasse irregolare l'istruttoria avrà esito negativo;
- Presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto. In casi particolari, adeguatamente motivati e valutati in fase di istruttoria, qualora nella campagna considerata la dichiarazione presentata sia uguale a zero, allora sarà presa in considerazione la dichiarazione di vendemmia e di produzione, prodotta nella campagna immediatamente precedente;
- Presentazione della dichiarazione di giacenza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/273 nella campagna vitivinicola antecedente alla campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto;
- Rispetto dei limiti e ammissibilità degli interventi richiesti;

[2] Si riporta l'art.31 comma 8-quater DL 69/2013, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98: Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)

- verificherà che il bene acquistato sia una dotazione aggiuntiva e non una mera sostituzione della dotazione già in essere. In caso contrario la spesa in questione non sarà ammessa;
- Congruenza del piano aziendale rispetto al piano di investimenti richiesto in domanda;
- Correttezza dell'importo delle spese inserite nella domanda con la documentazione prodotta a corredo della stessa;
- Completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutate con l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
- Determinazione della spesa ammessa, tenendo conto del preventivo con l'importo minore per singolo lotto contenuto nei preventivi;
- Congruenza dei prezzi rispetto ai preventivi allegati alla domanda e, nel caso non sia stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, controllo della dichiarazione del richiedente;
- Verifica che i preventivi siano redatti da fornitori diversi ed indipendenti, in concorrenza tra loro, anche tramite la consultazione delle banche dati disponibili (es. Telemaco, CERVED etc.). Per le verifiche svolte sul database CERVED, si considerano indipendenti soggetti che, impostando la ricerca sui tre salti/nodi standard, non mostrino di essere in relazione tra loro. Le verifiche sui preventivi resi da produttori stranieri si svolgono sia inserendo i nominativi nelle banche dati disponibili, sia consultando i siti web delle aziende e verificando eventuali collegamenti (es. nome del legale rappresentante);
- Verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
- Verifica del rispetto della spesa totale richiesta (inferiore o uguale a 200.000 €) con la soglia di demarcazione finanziaria del PSP;
- Verifica del titolo di possesso dei fabbricati oggetto di investimento. I fabbricati non di proprietà per i quali non è presente un consenso scritto e documentato non saranno ammessi a contributo;
- Verifica della SCIA/CILA/ Permesso di costruire allegata alla domanda di aiuto tramite invio al Comune o all'ente competente di apposita richiesta di verifica (Modello 4);
- Verifica dell'assegnazione del punteggio richiesto al fine della graduatoria, come da successiva tabella:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	Modalità di controllo
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)			Verifica della presenza, completezza e della valenza tecnica della relazione allegata alla domanda di aiuto
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	**2a**	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	Verifica dei dati presenti nella dichiarazione vitivinicola (Quadri C – D – E)
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	Il punteggio viene assegnato se si verifica una delle due condizioni: - Raggiungimento del 60% del prodotto totale trasformato, nella dichiarazione vitivinicola della campagna precedente a quella della domanda di aiuto. - Raggiungimento del 60% del prodotto totale trasformato ottenuto come media del prodotto trasformato nelle tre campagne precedenti. Esempio: anno X = 100 q.li di cui 40 proprio anno X+1 = 100 q.li di cui 70 proprio anno X + 2 = 100 q.li di cui 90 proprio totale prodotto =40 + 70 + 90= 200 media dei tre anni = 200/3 → 66,6 ESITO POSITIVO
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti (non deve aver compiuto i 41 anni) al momento della presentazione della domanda			Verifica dell'età anagrafica, del titolo di studio e di tutte le condizioni previste nel cap. 9, par 3 della Delibera Regionale e dichiarate come da modello 7 del presente Manuale e allegato alla domanda di aiuto tramite la documentazione probante acclusa al modello stesso.
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	**4**	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848)	Verifica tramite le informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale SISCO e nel portale SIAN
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE	**5a**	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	Verifica che il centro aziendale (nel caso di aziende di trasformazione o cooperative) o almeno il 50% della superficie VITICOLA condotta dall'azienda, si trovi in un Comune inserito nell'elenco delle aree svantaggiate

	” ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, (ora Art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115) aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	**5b**	Imprese situate in zone con un’altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	Verifica tramite scarichi di SISCO Knowledge e tramite informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale SISCO
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	**6**	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	Il punteggio viene assegnato se si verifica una delle due condizioni: - Raggiungimento del 60% di prodotto DOP e/o IGP nella dichiarazione vitivinicola della campagna precedente a quella della domanda di aiuto. - Raggiungimento del 60% del prodotto DOP e/o IGP, ottenuto come media del prodotto DOP e/o IGP nelle tre campagne precedenti La media viene calcolata come nel precedente punto 2b.

L’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in sito presso l’azienda agricola del richiedente per verificare che le caratteristiche dell’azienda stessa coincidano con quanto indicato nella domanda.

Nel caso in cui, pur avendone diritto, il beneficiario non faccia richiesta di un punteggio prioritario, esso non può essere arbitrariamente attribuito dal funzionario istruttore della pratica ma, perentoriamente entro il termine di scadenza dell’approvazione della graduatoria, può essere oggetto di richiesta di errore palese.

Nel solo caso del punteggio inerente la localizzazione in zone svantaggiate, è facoltà del funzionario istruttore della pratica riconoscerlo, se dovuto, anche laddove non fosse stato richiesto.

Nel corso dell’istruttoria, l’ufficio preposto può richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni, integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento o per un ulteriore supplemento dell’attività istruttoria. In questo caso, l’ufficio istruttore invia al richiedente un’unica richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni, da riscontrare inderogabilmente entro 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro tale termine, la domanda viene valutata con riferimento agli elementi presenti nel fascicolo della domanda.

La Struttura AFCP/la Provincia di Sondrio può inoltre richiedere, se necessario, tramite PEC l’inoltro delle tavole progettuali su formato cartaceo già inserite in domanda. Tale documentazione aggiuntiva deve pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di richiesta dell’integrazione.

Il responsabile dell'istruttoria che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list allegandola all'interno del procedimento SisCo.

18.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Al termine dell'istruttoria le Strutture AFCP competenti e la Provincia di Sondrio comunicano, tramite PEC, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- il punteggio di priorità attribuito;
- l'importo del contributo ritenuto ammissibile;
- l'eventuale non ammissibilità parziale o totale al sostegno con la motivazione dell'esclusione.

Nei casi in cui l'esito dell'istruttoria risulti di parziale o totale inammissibilità, la già menzionata comunicazione deve contenere le relative motivazioni e indicare le modalità per avvalersi del diritto di accesso agli atti e per procedere ad eventuale revisione dell'istruttoria.

Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e, entro e non oltre dieci giorni continuativi dalla data di ricevimento degli esiti istruttori, può presentare memorie scritte e documenti ai sensi della legge 241/90.
Trascorsi i termini di cui sopra, qualora non sia pervenuta alcuna comunicazione, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.
Le Strutture AFCP competenti e la Provincia di Sondrio, entro venti giorni dalla data di ricevimento delle memorie o comunque dal termine per la loro presentazione, comunicano l'esito definitivo dell'istruttoria.
Nei casi in cui le controdeduzioni pervenute siano giudicate totalmente non ammissibili o siano respinte per carenza di documentazione o per mancanza delle integrazioni previste, il dirigente della Struttura AFCP/ della Provincia di Sondrio responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione ai richiedenti, indicando le motivazioni del rigetto e le modalità per procedere ad eventuale ricorso.
In caso invece di accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni, il beneficiario viene informato con nota del dirigente della Struttura AFCP/ della Provincia di Sondrio e inserito in graduatoria per la parte ammissibile a finanziamento.

19. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dalle Strutture AFCP competenti e dalla Provincia di Sondrio, il responsabile del procedimento entro il **30 novembre 2025** predispone ed approva con apposito atto:

- l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento.
- l'elenco dei richiedenti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse;
- L'elenco dei richiedenti non ammessi a finanziamento con la motivazione.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento, a cura della Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.
Entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità, le Strutture AFCP competenti per territorio o la Provincia di Sondrio comunicano ai richiedenti, tramite PEC all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, l'eventuale ammissione a finanziamento, unitamente al codice CUP.
Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

In caso di assegnazione di risorse aggiuntive a seguito di rinunce/economie o di riparti aggiuntivi da parte del Masaf, il responsabile del Procedimento dispone il finanziamento per scorrimento della graduatoria dei richiedenti ammissibili e non finanziati con il primo riparto. Lo scorrimento della graduatoria viene comunicato alle Strutture AFCP ed alla Provincia di Sondrio per il seguito di competenza. Col termine dell'anno finanziario la graduatoria decade e non ha valore per gli anni successivi.

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente è:

- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, riportando il Codice Unico di Progetto (CUP).
- pubblicato sul BURL;
- pubblicato sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella sezione dedicata alle imprese agricole: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole.

Di seguito i **riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle presenti disposizioni attuative (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste):**

Responsabile del Procedimento:
Andrea Azzoni
Email: andrea_azzoni@regione.lombardia.it
Tel. 02.67652438

Referente:
Barbara Vitali
Email:b_vitali@regione.lombardia.it
Tel. 02.67653140

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)
Numero Verde 800 131 151
Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:
Tafuro Paolo
Email: paolo_tafuro@regione.lombardia.it
Tel. 02.67654041

Referente: Cristina Maurelli
Email: cristina_maurelli@regione.lombardia.it
Tel. 02.67650438

20.1 Scheda Informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.:

Titolo	**INTERVENTO SETTORIALE VITIVINICOLO** **Investimenti**
Di cosa si tratta	L'intervento degli Investimenti, previsto dal Piano Strategico Nazionale 2023/2027, concede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di
Chi può partecipare	Imprese con unità produttive di trasformazione nel territorio regionale la cui attività sia almeno una delle seguenti: a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione; c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno; d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.042.193
Caratteristiche dell'agevolazione	Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, espresso in percentuale della spesa ammessa, pari al 40% per le microimprese, piccole e medie imprese ed al 20% per le imprese che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 5.000,00. La spesa massima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 200.000,00
Regime di aiuto di stato	Non aiuto
Procedura di selezione	Procedura valutativa.
Data di apertura	Apertura in data 21 marzo 2025
Data di chiusura	Chiusura entro e non oltre le ore 16:00:00 di mercoledì 30 aprile 2025.
Come partecipare	È possibile presentare domanda, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
Contatti	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative Responsabile: Andrea Azzoni andrea_azzoni@regione.lombardia.it Referenti tecnici: Barbara Vitali b_vitali@regione.lombardia.it Cristina Maurelli cristina_maurelli@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

PARTE II – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

21. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere realizzati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno (validata a Sisco) conclusi e completati non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno. In tal caso, qualora l'istanza non risultasse finanziabile, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, e le eventuali spese sostenute dallo stesso sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

La documentazione attestante la data di inizio lavori è la seguente:

1) per la realizzazione di opere edilizie, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
   a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo: http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
      come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D. Lgs. suddetto - all' A.S.S.T. Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
   b) dal direttore dei lavori al Comune;
   c) Tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), il Permesso di costruire. Nel caso la documentazione non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima verrà dichiarata dal produttore al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data del documento di trasporto.

Le operazioni devono essere concluse entro il termine indicato dal richiedente nella domanda di sostegno alternativamente tra i seguenti:

1) entro il 30 giugno 2026, per le domande con richiesta di pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2025/2026;

2) entro il 31 maggio 2027, per le domande con richiesta di pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2026/2027.

Per i richiedenti che non hanno i requisiti di accesso alle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) che hanno presentato progetti con spesa richiesta superiore a € 200.000, tutta l'attività progettuale prevista e ammessa in sede di istruttoria tecnico amministrativa deve essere completamente realizzata (anche per le parti relative alle spese non riconoscibili che eccedono i 200.000 euro) e pronta all'utilizzo, alla data di presentazione della domanda di saldo, pena la decadenza della domanda di sostegno.

Non sono ammesse proroghe, rispetto ai termini sopra disposti, per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto.

Le dichiarazioni relative alla tempistica per la realizzazione degli interventi e al conseguente anno finanziario di pagamento sono vincolanti ai fini della presentazione della domanda di pagamento. La scelta della tempistica di realizzazione delle azioni richiesta in domanda di aiuto (annuale o biennale) non può essere modificata.

22. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

È ammessa la presentazione di modifiche, definite varianti, e di modifiche di minore entità, definite modifiche minori, all'operazione inizialmente approvata secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8 del D.M. n. 635212

del 02/12/2024 che non devono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria.

22.1 MODIFICHE MINORI

Sono denominate modifiche minori le variazioni che intervengono sul progetto iniziale senza pregiudicare l'ammissibilità di ogni parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali, per le quali non è necessaria l'autorizzazione preventiva né la presentazione di una istanza di variante telematica da parte del beneficiario ma sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento di saldo finale.

Le modifiche minori non possono, in ogni caso, comportare un aumento della spesa ammessa e un aumento del contributo ammesso in istruttoria né introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato e devono rispondere ai seguenti parametri:

- la diminuzione della spesa totale ammessa non deve essere superiore al 10% della spesa stessa;
- trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata sono ammessi fino a un massimo del 10 % degli importi di spesa inizialmente approvati per ogni azione/intervento, purché non venga superato l'importo totale della spesa approvata per l'operazione;
- non possono in alcun caso essere rivolte a variazioni delle azioni ammesse. Ne consegue che sono riferite solo ad una variazione della quantità acquistata del bene ammesso a finanziamento (esempio acquisto 5 serbatoi inox da 500 l invece di 7) e non ad una variazione delle qualità del bene acquistato (es.: acquisto 1 serbatoio inox da 1500 l anziché 3 serbatoi inox da 500 l);
- non devono comportare la presentazione di nuovi preventivi di spesa rispetto a quelli presentati inizialmente e valutati nell'ambito dell'istruttorie di ammissibilità.

Nel caso in cui la modifica richiesta comporti una variazione del progetto iniziale e quindi una modifica anche delle autorizzazioni e dei permessi ricevuti, è necessario che questi vengano aggiornati e presentati agli AFCP/Provincia di Sondrio prima della presentazione della domanda di pagamento.

È consentito inoltre il cambio di fornitore, a parità di fornitura (ovvero stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche rispetto all'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di aiuto) senza che ciò costituisca variante alla domanda originaria nel caso in cui:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;
- è determinato da cause non imputabili dal beneficiario. In tal caso dovrà essere data evidenza documentale della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, ed anche in questo caso deve essere indiscutibile il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

In ogni caso se il cambio di fornitore comporta un prezzo superiore a quanto originariamente ammesso, sarà riconosciuta solo la spesa già approvata.

In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento a saldo il nuovo preventivo di spesa con adeguata motivazione.

In fase di accertamento finale, L'AFCP/provincia di Sondrio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione. Nel caso in cui i requisiti sopra descritti non siano stati rispettati, la modifica sarà derubricata a "variante non comunicata nei termini" e il beneficiario sarà soggetto alle penalità previste nel caso di minor esecuzione delle opere rispetto alla spesa inizialmente ammessa.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento a saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

22.2 VARIANTI

Prima della richiesta di pagamento del saldo finale, il beneficiario può presentare una modifica dell'operazione inizialmente approvata (diversa da quanto previsto al paragrafo precedente – modifiche minori), purché essa non

comprometta gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, sia debitamente giustificata e sia presentata entro i termini stabiliti. La domanda di variante deve essere presentata tramite Sis.Co. almeno 60 giorni prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo**.** Non saranno ammesse varianti oltre i suddetti termini.

Costituiscono modifiche oggetto di domanda di variante:

- la riduzione superiore al 10% della spesa ammessa inizialmente sull'intera operazione,
- lo spostamento superiore al 10% della spesa inizialmente ammessa per le singole azioni.

Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione della domanda di pagamento a saldo. Le modifiche delle operazioni che incidono su elementi del progetto che hanno determinato l'applicazione di criteri di priorità sull'ammissibilità del progetto devono essere valutate attentamente, e se tali modifiche alterano la posizione della graduatoria di ammissibilità, non possono essere autorizzate se non rientrano nella graduatoria di finanziabilità.

Il beneficiario che intenda presentare una variante deve preventivamente inviare una comunicazione tramite PEC all'AFCP/ provincia di Sondrio pena la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale (vedi paragrafo 31). Ottenuta l'autorizzazione, può procedere alla presentazione della stessa sulla piattaforma SISCO.

L'OD dovrà comunicare l'ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica al progetto; in caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale. Nel caso in cui la variante sia istruita negativamente, non è possibile ritornare alla domanda precedentemente presentata.

Le varianti non possono comportare un aumento della spesa ammessa e un aumento del contributo ammesso in istruttoria, non devono compromettere gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate [3] e presentate entro i termini stabiliti, non devono incidere sulla finalità delle azioni e sull'esito dell'istruttoria della domanda già effettuata. Pertanto, non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. È possibile la completa eliminazione di una delle azioni contenute in domanda purché sia comunque rispettato il criterio di raggiungimento dell'obiettivo generale dell'operazione. L'azione eliminata non può incidere per più del 25% sull'ammontare della spesa ammessa.

Alla variante deve essere allegata:

- una relazione tecnica, con motivazione delle modifiche intervenute;
- nuovo computo metrico, se necessario nel caso di variante ad operazioni di tipo A;
- quadro di confronto, come da modello allegato (modello 5);
- eventuali nuovi preventivi per ogni spesa diversa rispetto a quelle originariamente ammesse a finanziamento.

Nel caso in cui, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda iniziale e la domanda di variante, il beneficiario abbia sostenuto delle spese approvate dall'istruttoria tecnica amministrativa che non riguardano le operazioni oggetto della variante, tali spese previste anche nella domanda di variante, potranno essere incluse e opportunamente rendicontate nella domanda di pagamento del saldo.

Eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti dalle varianti non potranno determinare un aumento del contributo già assegnato in fase di istruttoria di ammissibilità ed inserimento in graduatoria della domanda iniziale.

Coerentemente con la necessità di non compromettere gli obiettivi globali del progetto approvato, possono essere eventualmente autorizzate anche varianti che comportino trasferimenti finanziari tra le diverse azioni purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per la domanda.

---

[3] La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione inziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale

La modifica di modello/marca di una attrezzatura, anche a parità di caratteristiche tecniche, rispetto a quella dei preventivi allegati in domanda è considerata variante.

23. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario, è consentito a seguito di autorizzazione da parte della Struttura AFCP provinciale/Provincia di Sondrio, purché il subentrante soddisfi le condizioni di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto di cui al paragrafo 10.

La richiesta di cambio beneficiario deve essere presentata tramite apposito procedimento sulla piattaforma SISCO. Per poter accedere alla domanda di Cambio del Beneficiario il subentrante deve precedentemente presentare una domanda di autorizzazione, alla quale è necessario allegare la richiesta con la motivazione del cambio beneficiario e tutta la documentazione atta a stabilire che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente.

Alla domanda di autorizzazione va anche allegato l'accordo firmato da cedente e dal subentrante per il mantenimento degli impegni assunti nella domanda iniziale, redatto utilizzando il Modello 8.

Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando a titolo di esempio, se l'azienda che subentra non ha una dichiarazione vitivinicola dell'anno precedente, essendo questo un requisito di ammissibilità, per quella campagna non potrà accedere alla misura investimenti. Analogamente per l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, l'azienda subentrante deve possedere lei stessa i requisiti che consentono l'attribuzione di un determinato punteggio.

Ci sono però dei casi particolari nei quali il possesso dei requisiti del cedente può essere "ereditato" dal subentrante:

1) Passaggio da padre a figlio, con mantenimento dell'azienda in tutte le sue caratteristiche (economiche e produttive),

2) passaggio da un cedente ad un subentrante a causa di un cambiamento di tipo di società (es da ditta individuale a società), dove l'azienda vitivinicola rimanga la stessa (indirizzo, sede, vigneti…), il beneficiario cedente rimanga il legale rappresentante dell'azienda subentrante ed in tutto e per tutto l'unico cambiamento sia il tipo di ditta/società etc.,

In questi soli casi, per esempio, la dichiarazione vitivinicola di un altro soggetto (il cedente) può essere utilizzata dal subentrante sia come requisito di ammissibilità, sia per ottenere un punteggio prioritario.

Poiché si tratta di situazioni molto particolari, il beneficiario dovrà fornire tutta la documentazione attestante il cambio societario, così che il funzionario istruttore possa verificare che le condizioni sopra citate siano rispettate.

La documentazione e tutte le evidenze del controllo verranno allegate in istruttoria tecnico amministrativa.

Il cambio del beneficiario è consentito solo fino al momento del pagamento del saldo dell'operazione finanziata. In base a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1) punto b) del Reg. UE 2022/126, durante il periodo di mantenimento degli impegni ex post non è più consentito il trasferimento degli impegni assunti.

Si ritiene utile precisare che, qualora il tipo di pagamento richiesto dal cedente preveda una fideiussione, è necessario che venga modificato il contraente della fideiussione o fatta una nuova fideiussione a carico del subentrante.

Il subentro è consentito solo fino al momento del pagamento del saldo dell'operazione finanziata. In base a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1) punto b) del Reg. UE 2022/126, durante il periodo di mantenimento degli impegni ex post non è più consentito il trasferimento degli impegni assunti.

PARTE III – DOMANDA DI PAGAMENTO E CONTROLLI

Le disposizioni seguenti si riferiscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.
L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

24. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata alla Struttura AFCP di competenza o alla Provincia di Sondrio sulla piattaforma SISCO deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta all'interno della domanda di sostegno sotto forma di:

a) anticipo (per domande biennali)

b) saldo (per domande annuali) e saldo post-anticipo (per le domande biennali)

La domanda di pagamento deve essere presentata rispettando le tempistiche specificate nel cronoprogramma (vedasi allegato 1 delle presenti disposizioni attuative) e riepilogate di seguito:

- **Domanda di Pagamento Anticipo** Entro Il **30/06/2026**
- **Domanda di Pagamento Totale a Saldo** Entro Il **30/06/2026**
- **Domanda di Pagamento Saldo Post Anticipo** Entro Il **31/05/2027**

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al Pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con Decreto OPR n. 3878 del 24/03/2022 (pubblicato sul BURL n. 13 - Serie Ordinaria - del 30/03/2022) e sinteticamente riepilogato di seguito.

ANTIMAFIA

Relativamente alle verifiche antimafia si precisa che l'istruttore acquisisce dalla Prefettura territorialmente competente, tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), la documentazione antimafia prevista in relazione all'importo del contributo concesso ed alla tipologia di beneficiario ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii. L'esito positivo delle verifiche antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Qualora entro i termini previsti dalla legge, non risultino pervenuti riscontri dalla già menzionata BDNA, si provvederà ad attivare la procedura di urgenza prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. In assenza dell'informativa antimafia i benefici di cui alle presenti disposizioni attuative verranno erogati sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, con revoca degli stessi qualora i soggetti beneficiari fossero sottoposti a misure di prevenzione, di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo si precisa che nel fascicolo aziendale del beneficiario, nell'apposita sezione antimafia, devono essere caricate le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, e relativi familiari conviventi.

La richiesta di informazione viene effettuata con le specifiche sotto precisate:

- aziende agricole (che hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di contributi comunitari superiori a 25.000,00 euro - art. 91, comma 1 bis) del D.Lgs. n. 159/2011);
- aziende non agricole (che non hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di contributi comunitari superiori o statali a 150.000,00 euro (es. le imprese agroindustriali per la operazione 4.2) - art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Per le aziende agricole i debiti INPS sono presenti nel Registro Nazionale Debiti e si procederà dunque alla eventuale compensazione.
La verifica della regolarità contributiva è effettuata dalle strutture AFCP / dalla provincia di Sondrio.

24.1 DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO

I richiedenti ammessi a finanziamento con liquidazione anticipata del sostegno, devono presentare a Sis.Co domanda di pagamento anticipato entro il termine stabilito nel Cronoprogramma (allegato 1 delle presenti disposizioni attuative), pena l'esclusione dal finanziamento.

Alla domanda di anticipo va allegata la seguente documentazione giustificativa:

- copia della garanzia fideiussoria di valore pari al 110% del valore dell'anticipo;
- copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza.

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti oppure della procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di anticipo, il beneficiario deve anche presentare agli AFCP o alla Provincia di Sondrio la documentazione di cui sopra in originale.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea, né la copia della carta di identità.

La fideiussione, e il relativo eventuale modulo per la conferma di validità, deve essere conforme allo schema approvato D.d.S. dell'Organismo Pagatore del 23 maggio 2022 - n. 7112 per quanto riguarda l'erogazione degli anticipi sull'Intervento Settoriale Investimenti vino disponibile, unitamente ai file in pdf modificabile, sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale).

Le strutture AFCP/Provincia di Sondrio, nell'ambito dei controlli di competenza, nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato, possono richiedere integrazioni alle garanzie inviate e l'eventuale conferma di validità, qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento.

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'escussione della fideiussione secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del Regolamento delegato della Commissione 127/2022 e all'articolo 56 del Regolamento di esecuzione della Commissione 128/2022.

24.2 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO TOTALE o A SALDO POST-ANTICIPO

I richiedenti ammessi a finanziamento con liquidazione a saldo, devono presentare a Sis.Co domanda di pagamento entro il termine stabilito nel Cronoprogramma allegato 1 delle presenti disposizioni attuative), pena l'esclusione dal finanziamento.

La liquidazione dell'aiuto a saldo è corrisposta dopo che tutte le attività sono state realizzate e sottoposte ai controlli (istruttoria di collaudo) e corrisponde al 100% del contributo concesso, in caso di domanda annuale, oppure 30% del contributo concesso, in caso di domanda biennale a seguito di richiesta di pagamento anticipato.

I richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento la seguente documentazione giustificativa:

A. Per tutte le azioni previste

I documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza con dichiarazione liberatoria (Modello 7) da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva alla presentazione della domanda di sostegno informatizzata.

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni.

Per le fatture presentate o da presentare con la domanda di pagamento con la dicitura relativa al credito d'imposta, il beneficiario che non intende usufruire del credito d'imposta, deve inviare una nota, via PEC, all'Agenzia delle

Entrate e per conoscenza all'OD interessato, dove dichiara che per la fattura n…del… rilasciata dal fornitore……. non intende avvalersi del credito d'imposta.

Il fornitore dovrà essere informato che, nella fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice CUP ed il riferimento al Reg. UE n. 2021/2115 art. 58, lettera b) par.1 Intervento Settoriale Investimenti vino per la campagna in corso.

Considerato che sono ammissibili tutte le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, il potenziale beneficiario potrebbe ricevere fatture in data anteriore all'atto di concessione, e pertanto prive della sopra richiamata dicitura. In tal caso, su tutte le fatture emesse prima dell'assegnazione del CUP, il beneficiario dovrà apporre la seguente dicitura: Reg. UE n. 2021/2115 art. 58, lettera b) par.1 – Intervento Settoriale Investimenti vino; anno campagna n. _____domanda di aiuto _____.

Nel caso residuale in cui le fatture elettroniche non riportino correttamente l'indicazione del CUP, è consentito, entro i termini della rendicontazione finale, che le stesse vengano integrate con le modalità, le procedure e i tempi previsti dall'Agenzia delle Entrate, amministrazione competente in materia. Si riportano le modalità consentite:

- Annullamento della fattura presentata senza CUP (nota di credito del fornitore cedente/prestatore) e contestuale o successiva emissione da parte del fornitore di nuova fattura con l'indicazione del CUP.
- Emissione a cura del beneficiario cessionario/committente di un'autofattura riportante – ad integrazione dell'oggetto della fornitura - il CUP; l'autofattura deve essere riferita e riconducibile alla fattura emessa dal cedente/prestatore priva di CUP, così come previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" del 23 novembre 2020.

Nel caso di autofattura, il beneficiario, oltre alla prima fattura ricevuta senza CUP, deve allegare alla domanda di pagamento l'autofattura, o farla pervenire all'O.D. competente, insieme alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale per dimostrare la presenza all'interno di esso, prima della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Il beneficiario dovrà inserire in Sis.Co, all'atto della rendicontazione, le fatture originarie in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura elettronica in formato PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file metadati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato.

L'importo delle spese generali, calcolato forfettariamente sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, sarà rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento ammesso al finanziamento sia oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento saldo la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

B. Nel caso di opere edili (azione A):

1. certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi inoltrato al comune (copia della notifica on-line di inizio cantiere);
2. disegni esecutivi quotati con ben evidenziate le opere realizzate, comprese le demolizioni;
3. permesso di costruire, CILA o S.C.I.A (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005) (nel caso siano intercorse delle varianti rispetto alla documentazione presentata all'atto della domanda di contributo);
4. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
5. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
6. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;

7. relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata con indicati anche gli obiettivi raggiunti e quelli ancora in via di raggiungimento;

8. dichiarazione di conformità degli impianti, resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso.

C. Nel caso di impianti, macchinari, PC (azioni B, D, G):

1. (azioni B, D, G) elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;

2. (azione B) dichiarazione di conformità degli impianti/attrezzature, resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso.

24.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE :

Poiché Il contributo è liquidato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario, riportate nella domanda di pagamento, l'elenco delle spese deve consentire la riconciliazione tra le spese effettuate e le relative fatture. Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento.

Si precisa che le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario in prima persona, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante, e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa congiuntamente alla domanda di pagamento firmata.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "Intervento Settoriale Investimenti vino" o CUP per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato informaticamente (ad eccezione che per la registrazione sul Registro Iva) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

Le spese devono essere sostenute utilizzando unicamente le seguenti modalità:

a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento è permessa solamente per i beneficiari intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane e deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo), CUP.

c) **Carta di credito e/o bancomat** (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente, l'estratto conto o la lista dei movimenti, rilasciati dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o contanti. Fatture pagate con queste modalità sono escluse dal contributo.

L'inserimento del CUP sui bonifici bancari e su altre forme di pagamento, pur essendo consigliabile non è da considerarsi obbligatorio poiché deve essere obbligatoriamente riportato (a cura del prestatore di opere/servizi e venditore di attrezzature) sulle fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto e ammesso il contributo.Nella descrizione del pagamento, vanno comunque indicate le informazioni (numero, data) che consentono si ricondurre il pagamento alla fattura a cui la transazione fa riferimento.

24.2 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le macchine e/o attrezzature acquistate devono essere identificate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

I siti internet, di cui all'azione H, devono riportare in maniera ben visibile il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa la campagna di approvazione dell'operazione.

Tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo devono essere identificati con targhe informative, realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente, quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, che siano ben visibili e riportino il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

Il beneficiario deve apporre il/i suddetto/i contrassegno/i entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

25. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari è effettuata direttamente del Servizio tecnico dell'Organismo Pagatore Regionale sulla base degli esiti delle istruttorie sulle domande di pagamento validate su Sis.Co.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre dell'anno finanziario di riferimento.

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità, a seconda di quanto dichiarato in domanda dal richiedente:

1. aiuto anticipato pari al 70% del contributo spettante + saldo del restante 30% al collaudo dell'intera operazione, per domande biennali;
2. aiuto a saldo dell'intero contributo spettante al collaudo dell'intera operazione, per domande annuali.

In entrambi i casi, il saldo viene versato solo a seguito di verifica che l'intera operazione richiesta in domanda sia stata realizzata. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire parte dell'operazione per cause di forza maggiore (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116) o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale o di calamità naturali, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2 par. 38 (opportunamente comunicate prima dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento del saldo), l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni.

Pagamento degli elenchi di ANTICIPO e SALDO entro la campagna di presentazione della domanda (fondi campagna 2025/2026) **entro il 15/10/2026.**

Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 1° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi campagna 2026/2027) **entro il 15/10/2027.**

26. CONTROLLI

Sulle domande relative all'intervento investimenti presentate, verranno effettuati controlli amministrativi, in loco controlli ex-post (controlli sul mantenimento degli impegni successivi al pagamento del saldo) e controlli sulla clausola di elusione con le modalità descritte di seguito e come previsto dal DM 410748 del 04/08/2023.

26.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLA DOMANDA DI SALDO

I controlli tecnico-amministrativi sono sistematici e riguardano il 100% delle domande di pagamento. Le strutture AFCP e la Provincia di Sondrio incaricate, ricevono le domande di pagamento che vengono assegnate formalmente ad un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa dal dirigente responsabile.

I controlli amministrativi di ammissibilità sulla domanda di pagamento consistono nelle seguenti verifiche:

- Che le spese eleggibili siano:

- sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda inviata tramite Sis.Co e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti (presentazione della domanda di pagamento a saldo);
- le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica;
- non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma;
- non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;

- Che le fatture di acquisto siano contrassegnate con il CUP di riferimento o riportino la dicitura Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - Intervento Settoriale Investimenti vino; anno campagna_____ n. domanda di aiuto _____, se emesse prima dell'assegnazione del CUP;
- Che vi sia l'effettiva richiesta del credito di imposta, in caso di presenza della dicitura sulle fatture presentate a rendicontazione (come da nota Protocollo X1.2021.0358495 del 15/09/2021)
- Che vi sia la presenza delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- Che l'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate sia al netto dell'IVA, eccezion fatta per i soggetti con IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, in quanto non soggetti passivi d'imposta ovvero prestatori di servizi esclusivamente esenti iva, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti. Non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari etc.;
- che per gli stessi interventi non sia stato richiesto e ottenuto, allo stesso titolo, un contributo da parte di altri organismi ed enti pubblici comunitari, nazionali e locali;
- che gli acquisti siano stati correttamente effettuati, e vi sia corrispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato;
- che le opere edili siano state realizzate conformemente a quanto ammesso. Nel caso in cui si riscontrino differenze di dettaglio, che non incidono sulla funzionalità totale del progetto, tra il progetto finale e quanto ammesso a finanziamento, è possibile ammettere tali differenze e consentire eventuali compensazioni di spesa tra le voci del computo metrico dello stato finale rispetto a quanto ammesso in istruttoria nel rispetto della spesa totale ammessa;
- che sia presente, nel caso di adesione all'azione A, copia del permesso di costruire o, in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, titolo III art. 62, la copia della SCIA/CILA a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori e dichiarazione di agibilità (ai sensi dell'art.5 comma 1 della l.r. 1/2007 con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'Amministrazione Comunale).
- Che sia presente la dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
- Che sia presente la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (DURC per le aziende non agricole, richiesta antimafia come previsto nel paragrafo 24);

- relativamente alla necessità di richiedere il documento di trasporto in caso di fatturazione differita (TD24), il medesimo, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve contenere:
  - il numero progressivo;
  - la data: deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell'impresa, andranno indicate entrambe;
  - le generalità del cedente e del cessionario: andranno riportate la ditta, la denominazione e/o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti, andrà poi indicata l'ubicazione della stabile organizzazione;
  - i dati dell'eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un vettore andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre, nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
  - la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
  - l'eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro documento, ad esempio la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti sopra riportati pertanto, è necessario richiederlo solo se i dati essenziali non sono riportati nella fattura.

- Verificano che siano rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (igiene e sicurezza: D.lgs. 81/2008; macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni;

26.2 CONTROLLI IN LOCO

Come previsto dal DM 410727 del 04/08/2023, i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

A seguito delle presentazione della domanda di pagamento a saldo, gli AFCP e la Provincia di Sondrio effettuano sul 100% delle domande un controllo in "loco", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori, e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando, in particolare, se gli stessi sono stati acquistati in conformità a quanto approvato e previsto nella relazione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

In seguito al controllo in loco, deve essere redatto il relativo verbale che deve indicare in maniera chiara il nome e il cognome del controllore, nonché la data del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Nell'ambito del controllo verrà verificata l'effettiva realizzazione/messa in funzione e la piena funzionalità dell'intervento finanziato, così come la piena funzionalità delle attrezzature individuate tramite il lay-out presentato, nonché la verifica dei numeri di matricola dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto anche tramite documentazione fotografica.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto degli impegni essenziali sottoscritti in domanda di aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva comunicazione alle autorità competenti, e/o in

caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà, formulate per negligenza grave o deliberatamente, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato, con la conseguente decadenza della concessione del contributo.

Nel caso di parziale realizzazione degli interventi presenti in domanda, in assenza di cause di forza maggiore di cui al capitolo 29, è necessario verificare che il progetto abbia raggiunto gli obiettivi presenti in domanda di aiuto o eventuale domanda di modifica. In caso contrario saranno applicate le sanzioni e le penalità previste all' articolo 6 del DM 625212 del 02/12/2024 e smi e riportate nel successivo capitolo 31.

Se, a seguito dei controlli effettuati, la spesa ammessa risulta inferiore a 5.000 euro, la domanda perde la condizione di ammissibilità e non sarà erogato alcun beneficio.

Verrà inoltre verificata la corretta identificazione di tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo con targhe informative realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente (es.: vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone…), ben visibili e riportanti il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115- articolo 58, paragrafo 1, lettera b) – Intervento Settoriale Investimenti vino, la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

26.3 CONTROLLI EX POST MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO

Il controllo ex post verifica il mantenimento degli impegni dalla data di conclusione dell'istruttoria di pagamento del saldo fino alla scadenza dei 5 anni per le attrezzature e per le opere strutturali ed è generalmente disposto entro il periodo di mantenimento dell'impegno.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del DM 410748 del 04/08/2023 (DM Controlli), scopo del controllo ex post è:

- l'accertamento che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo;
  - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;
- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici;
- la verifica che le spese sostenute non siano state oggetto di sconti o ribassi tramite il controllo dell'estratto conto originale e dei movimenti di conto corrente;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita di collaudo e verifica dei materiali (ante e post investimenti) ad esempio verifica dell'effettivo risparmio energetico conseguito;
- la verifica della corretta conservazione delle fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'investimento finanziato (per i primi 5 anni successivi all'effettuazione dei lavori);
- la verifica **sul vincolo di mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento**

A proposito di quest'ultimo vincolo, ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b) e secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 635212 del 2 dicembre 2024, gli investimenti finanziati con l'intervento settoriale vitivinicolo investimenti devono restare di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno **cinque anni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. **La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, a OPR, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.**

Si precisa che, se l'investimento è effettuato su un immobile preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica, a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo di cui al capoverso precedente.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, OPR non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione, a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo di cui sopra. Tale circostanza è comunque comunicata preventivamente ai competenti uffici di OPR.

Infine, OPR non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione nei casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello unionale e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 di cui al

paragrafo 29, comunicate, valutate e debitamente riconosciute da OPR. A tal fine verrà verificato che nei casi o nelle circostanze invocate non si configuri indebito vantaggio per i soggetti interessati. La realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

26.4 CONTROLLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 62 DEL REG. UE N. 2021/2116 (CLAUSOLA DI ELUSIONE)

Le domande verranno sottoposte ad un sistema di controlli, prioritariamente automatizzato e periodicamente aggiornato, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale, al fine di escludere che i benefici previsti dalla legislazione agricola siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- l'O.D. nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
- OPR nell'ambito del controllo a campione sull'operato degli O.D. (controllo di secondo livello);
- GDF e altri organi di polizia giudiziaria, nell'ambito delle proprie attività ispettive.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo prevede l'invio all'interessato della comunicazione di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo o tramite PEC.

La comunicazione descrive le irregolarità riscontrate, costituisce l'avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire memorie difensive entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui siano presentate memorie difensive, la verifica dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse, mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per l'esame delle memorie difensive, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui l'esame delle memorie difensive confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle memorie difensive.

Nei casi in cui non siano presentate memorie difensive, viene emesso il provvedimento definitivo di decadenza.

Le procedure relative alla decadenza dei contributi erogati e al recupero degli stessi sono indicate nel Decreto del Dirigente di Struttura n. 18436 del 21 novembre 2023 (pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria - giovedì 28 dicembre 2023).

28. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI DEGLI INVESTIMENTI

Con la sottoscrizione della domanda, il beneficiario chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dall'Intervento Settoriale Investimenti vino e si impegna a:

- mantenere la proprietà e il possesso degli investimenti realizzati e acquistati nell'ambito dell'intervento Settoriale Investimenti vino e a di rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva per cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale;

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda (impegno essenziale, pena l'esclusione del finanziamento);
- integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale nei tempi previsti dal presente manuale (impegno essenziale, pena l'esclusione del finanziamento);
- garantire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli (impegno essenziale, pena l'esclusione del finanziamento);
- a rendere disponibile, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;
- identificare le attrezzature acquistate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (es.: marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica…), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115- articolo 58, paragrafo 1, lettera b) – Intervento Settoriale Investimenti vino e la relativa campagna di approvazione dell'operazione;
- identificare tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo con targhe informative che devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente (es.: vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone…), ben visibili e riportanti il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115- articolo 58, paragrafo 1, lettera b) – Intervento Settoriale Investimenti vino, la relativa campagna di approvazione dell'operazione;
- comunicare agli AFCP e alla Provincia di Sondrio per il territorio di competenza, la data di ultimazione degli investimenti e presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti (impegno essenziale, pena l'esclusione del finanziamento negli anni successivi);
- utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "Intervento Settoriale Investimenti vino" o CUP per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato informaticamente (ad eccezione che per la registrazione sul Registro Iva) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali sottoscritti dal beneficiario comporta la decadenza dal sostegno.

29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le penali o sanzioni meglio dettagliate al paragrafo 31 non sono irrogate qualora si configuri il caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali. Le cause di forza maggiore, così come definite, dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dalle ulteriori norme comunitarie di riferimento, sono:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda e coinvolge in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave colpisca gravemente un'area ben determinata, si può considerare l'intera zona gravemente colpita da calamità naturale, a condizione che questo riconoscimento avvenga ad opera dell'autorità competente.

Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall'autorità competente con proprio provvedimento che individua il luogo interessato o, in alternativa, quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anomale, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore, o circostanze eccezionali, deve essere tassativamente notificata per iscritto all'AFCP/Provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Tale comunicazione deve essere inviata anche nel caso di variazioni eventualmente intervenute nel corso dei 5 anni di impegno ex post.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la revoca del contributo concesso ed è di competenza:

- della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste nel caso di domande di sostegno;
- dell'Organismo Pagatore Regionale nel caso di domande di pagamento

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n 635212 del 02/12/2024, per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate come sopra descritto, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto.

30. ERRORI PALESI

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente al controllo abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di rettifica (o errore palese) è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di rettifica (o domanda di errore palese), dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dall'AFCP/provincia di Sondrio dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo.

In entrambi i casi, la domanda di rettifica (o errore palese) deve essere presentata con le modalità previste da Sis.Co per la presentazione delle domande di aiuto/variante.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto sulla domanda nella quale è stato riscontrato l'errore stesso.

31. SANZIONI, PENALITÀ ED ESCLUSIONI

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono definite all'articolo 24-octies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre2023, n 188 e in base all'art. 6 del DM 635212 del 02/12/2024.

Nel dettaglio, qualora l'anticipo, richiesto dal beneficiario, non venga integralmente utilizzato, si applicano le seguenti penalità:

a) **3 anni di esclusione** dall'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni attuative, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;

b) **2 anni di esclusione** dall'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni attuative, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;

c) **1 anno di esclusione** dall'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni attuative, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

Qualora l'anticipo erogato dall'OPR non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del Regolamento di esecuzione 2022/128.

La penalità, di cui alla lettera a), si applica anche ai beneficiari che:

- non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti nelle disposizioni regionali
- qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo alla predetta scadenza. Le domande di pagamento di saldo, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Nessuna penalità si applica:

- nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello unionale e/o nazionale, istruite e riconosciute conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale di pertinenza,
- nei casi di approvazione di modifiche al progetto iniziale oppure in presenza di economie di spesa,
- nei casi in cui l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo
- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

32. RINUNCIA O RECESSO DAGLI IMPEGNI

La presentazione delle istanze di rinuncia all'aiuto, sia per i progetti di durata annuale, sia per i progetti di durata biennale (con o senza anticipo), deve avvenire, ai sensi del DM 635212 /2024, entro i 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve essere inoltrata formalmente via PEC alle Strutture AFCP o alla Provincia di Sondrio, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Le istanze di rinuncia, non presentate entro i suddetti termini, determineranno inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art.6 del DM 635212/2024) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

33. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

33.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari finanziati.

33.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

34. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

34.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

34.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

35.TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

36. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nell'allegato 1 del presente bando è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della presente Operazione.

ALLEGATO 1 – CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI CAMPAGNA 2025/2026					
Fasi	***Descrizione delle fasi***	***Soggetti responsabili***			***Tempistiche***
Presentazione della domanda di aiuto	Compilazione a SISCO delle domande	Beneficiario			**Fino al 30/04/2025**
Varianti dopo la presentazione della domanda	Eventuale presentazione di **varianti**	Beneficiario			Dalla data di approvazione della graduatoria a 60 gg prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo
Comunicazione rinunce	Invio formale della **rinuncia** anche tramite sistema informatico	Beneficiario			Entro 30 gg dalla data di scadenza della domanda di pagamento saldo
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa		Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		Dal termine per la presentazione delle domande preferibilmente entro 10/10/2025
Definizione esito	Comunicazione dell'esito istruttoria ai beneficiari		Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		Preferibilmente entro il 10/10/2025
	Predisposizione decreto di approvazione della graduatoria			DGA	**Entro 30/11/2025**
Domanda di Pagamento anticipo	Presentazione domanda di pagamento anticipo	Beneficiario			**Entro il 30/06/2026**
Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento saldo e richiesta di collaudo	Beneficiario			**Entro il 30/06/2026***
Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento saldo post anticipo (domande biennali)	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	Beneficiario			**Entro il 31/05/2027***

***È comunque possibile presentare la domanda di pagamento di saldo finale entro e non oltre il quinto giorno successivo al termine indicato, fermo restando che gli investimenti ammessi a contributo siano conclusi entro il termine lavori indicato in domanda, con applicazione della riduzione dell'1% del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Nel caso il quinto giorno oltre il termine cada in un giorno festivo, il termine è fissato al giorno lavorativo successivo*

Fasi	*Descrizione delle fasi*	*Soggetti responsabili*			*Tempistiche*
Effettuazione degli interventi	Conclusione, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le attività previste (domande annuali)	Beneficiario			**Entro il 30/06/2026**
	Conclusione degli interventi nel caso di pagamento anticipato (domande biennali)	Beneficiario			**Entro il 31/05/2027**
Istruttoria di collaudo	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande annuali		Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		Preferibilmente entro il 21/09/2026
	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande biennali		Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		Preferibilmente entro il 21/09/2027
Comunicazione dell'esito del collaudo	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)		Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		entro 30 gg dalla data di collaudo
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi di ANTICIPO e SALDO entro la campagna di presentazione della domanda (fondi c 2025/2026)			OPR	Entro il 15/10/2026
	Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 1° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2026/2027)			OPR	Entro il 15/10/2027
Controlli ex-post			Strutture AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio		Fino a 5 anni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
Interventi settoriali PSP - Investimenti nel settore vitivinicolo

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. **Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. **Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	**Base giuridica**	**Categorie di dati personali**
I Suoi dati personali sono trattati ai fini della concessione ed erogazione contributi inerenti agli interventi settoriali del PSP.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett. e) Regolamento, nonché dell'art. 2 ter del D.Lgs 196/2003. Regolamento (UE) 2021/2115 Regolamento delegato (UE) 2022/126 DM 02/12/2024 MASAF prot. 635212 (intervento settoriale vitivinicolo investimenti)	Dati comuni: anagrafici (cognome e nome, CUAA/codice fiscale); dati di contatto (indirizzo sede legale, numero di telefono, indirizzo pec e indirizzo e-mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN).

3. **Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui:

- Provincia di Sondrio per le istruttorie di propria competenza,
- INPS per il DURC,
- DIPE per il numero CUP,
- Prefettura/Ministero Interno per la verifica antimafia,
- Commissione europea per gli eventuali controlli sui fondi erogati.

Qualora ammesso a finanziamento, i Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito di Regione Lombardia e sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

In particolare, il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione della piattaforma Sis.Co.- SISPA (in relazione alla presentazione delle domande di contributo e liquidazione) ed EDMA (per l’invio/ricezione di comunicazioni);

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati all’interno dei procedimenti nel sistema informativo Sis.Co., a decorrere dalla data di ultimo pagamento, per un periodo di 15 anni.

I dati personali relativi alle domande non ammesse a finanziamento sono conservati per il periodo di un anno a decorrere dalla data di comunicazione/pubblicazione degli esiti della procedura all’interessato, al fine di consentire la gestione di eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, nei termini di legge.

In caso di pendenza di una controversia, peraltro, il termine di conservazione dovrà estendersi sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato all'indirizzo pec agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo raccomandata a/r da inviare a: Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Piazza Città di Lombardia n.1 (20124) Milano, all'attenzione del Direttore generale.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2025

ALLEGATO 3 – FOGLIO DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

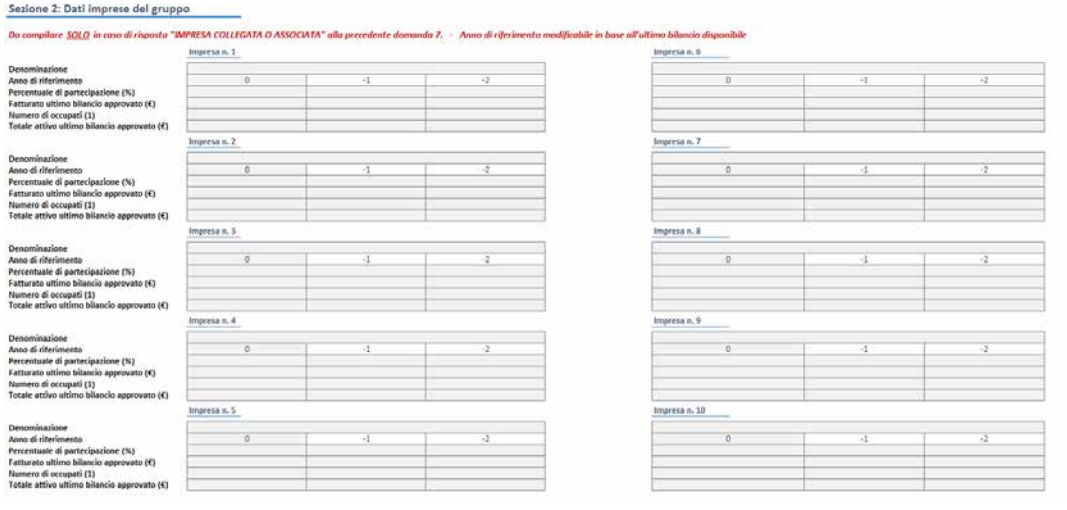
1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvat			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA		

NOTE *(indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):*

[1] Considerare nel calcolo:

a) dipendenti
b) proprietari gestori
c) soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari ad essa collegati,

Chiunque abbia lavorato per l'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.



Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

	Impresa n. 1			Impresa n. 6		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 2			Impresa n. 7		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 3			Impresa n. 8		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 4			Impresa n. 9		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 5			Impresa n. 10		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
Numero di occupati	-		-		-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
PMI/GRANDE					-
Dimensione impresa per ciascun anno					
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA	-				

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE :

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. **Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato.** Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

MODULISTICA

Modello 1 - RELAZIONE TECNICA DEL PIANO AZIENDALE

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

RELAZIONE TECNICA DEL PIANO AZIENDALE

Domanda n. _____.

A. PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, dotazioni, inventario inziale delle attrezzature. Per i beni che potrebbero essere oggetto di sostituzione (es. barriques, macchinari, PC etc.), è necessario che nella relazione siano descritte in modo dettagliato e puntuale le attrezzature già presenti in azienda.
- Coltivazione della vite – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.
- Trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.
- Diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc

B. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

- Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, l'area di miglioramento che si realizzerà.
- Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.
- Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

C. AZIONI INTRAPRESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI DESCRITTI NELLA PROPOSTA PROGETTUALE ED EVENTUALE RICORSO AD ALTRE MISURE DEL PSP

Azioni intraprese – descrivere le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi ed i risultati.
Eventuale ricorso ad altre misure del PSP – investimenti, in previsione o già in attivazione

D. PROCESSO PRODUTTIVO PREVISTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase del processo produttivo.

E. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime.

F. MERCATO IN CUI OPERARE

• Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità. • Descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target) e l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.) per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali (elencare) • Descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

Data

_____

Firma del beneficiario

_____

Modello 2 - DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA'

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art 47 D.P.R. 445/2000.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO	
CUAA (CODICE FISCALE) DEL DICHIARANTE	

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	SESSO		COMUNE DI NASCITA
___ / ___ / _____	M ☐	F ☐	

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO (da compilare solo in caso di più proprietari)	
CUAA (CODICE FISCALE) DEL DICHIARANTE	

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	SESSO		COMUNE DI NASCITA
___ / ___ / _____	M ☐	F ☐	

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO (da compilare solo in caso di più proprietari)	
CUAA (CODICE FISCALE) DEL DICHIARANTE	

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	SESSO		COMUNE DI NASCITA
___ / ___ / _____	M ☐	F ☐	

In relazione alla domanda relativa all'intervento settoriale vitivinicolo "investimenti" ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 – art. 58 par. 1 lett. b), presentata da _____ _____ CUAA_____ (richiedente)

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni/fabbricati sottoindicati oggetto degli investimenti richiesti nella domanda;

- Di avere concesso tali terreni/fabbricati al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc.) registrato presso _____ n._____ del_____ in data_____

- Di autorizzare l'intervento relativo alla domanda di cui all'oggetto nel/nei mappale/i sottoindicato/i

QUADRO B - DICHIARAZIONE						
DATI TOPOGRAFICI			**DATI CATASTALI**			
Provincia	Comune	Denominazione (frazione, località, ecc...)	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno

- Di essere a conoscenza che i terreni/fabbricati oggetto di domanda oggetto di investimenti finanziati con l'intervento settoriale vitivinicolo "investimenti" ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 – art. 58 par. 1 lett. b devono rimanere in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
Il /I dichiarante/i, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/no l'intervento settoriale vitivinicolo "investimenti" ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 – art. 58 par. 1 lett. b di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza/no ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a _____ il _____

IN FEDE

Firma del dichiarante _____

IN FEDE

Firma del dichiarante (1) _____

IN FEDE

Firma del dichiarante (1) _____

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni dichiarante.
(1) firmare in caso di più proprietari.

Modello 3 - CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO riferito all'ultimo biennio precedente all'anno di presentazione della domanda di aiuto (anno n)

	ANNO n-2	ANNO n-1
1.VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE		
Costo materie prime e merci		
Altri costi (personale, servizi, imposte, altri residui)		
Ammortamento beni strumentali		
2.COSTO DI PRODUZIONE		
3.REDDITO D'IMPRESA (1. – 2.)		
4.CONTRIBUTI PUBBLICI		
5.REDDITO DISPONIBILE (3. + 4.)		

Data

_____

Firma del beneficiario

_____

Modello 4 – RICHIESTA VERIFICA SCIA/CILA/PERMESSO DI COSTRUIRE

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

Al COMUNE DI
E - mail: protocollo@pec.comune.xx.it

Oggetto: Reg. UE n. 2021/2115 art. 58 paragrafo 1, lettera b) – Investimenti RAGIONE SOCIALE_____ CUAA_____ – Domanda n. _____del _____ - Richiesta di verifica SCIA/CILA/PERMESSO DI COSTRUIRE del _____

Con riferimento all'istanza in oggetto presentata dal _____, relativa all'intervento_____, si richiede a codesto Ente di confermare la validità del titolo abilitativo in oggetto.

Si richiede altresì copia digitale dei disegni in pianta e sezioni dello stato di fatto, di progetto e comparative. (*richiesta a discrezione del funzionario istruttore, qualora la documentazione allegata alla domanda di aiuto sia carente e lo si ritenga necessario*).

Si precisa che la suddetta richiesta è motivata da istanza di contributo PER L'ACCESSO ALL'AIUTO COMUNITARIO RELATIVO ALL'INTERVENTO SETTORIALE DEGLI INVESTIMENTI VINO, DI CUI ALL'ART. 58 DEL REG. (UE) N. 2021/2115.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

_____

Referente per l'istruttoria della pratica:

_____

Modello 5 - VARIANTI

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice Intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Data e luogo

Firma

_____ _____

Modello 6 – RICHIESTA PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

Il sottoscritto		in qualità di	
dell'impresa		Codice Fiscale	
con domanda N.			

Richiede:

che gli venga assegnato il punteggio di "giovane agricoltore" in quanto alla data di presentazione della domanda sussiste la seguente condizione[2] (per l'attribuzione del punteggio è necessario allegare documentazione probante la condizione dichiarata):

- età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- s'insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale, non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno, in una delle seguenti modalità:

  ☐ titolare di impresa agricola individuale

  ☐ legale rappresentante di società agricola o società cooperativa

- ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede almeno uno dei seguenti titoli:

  ☐ scuola secondaria di primo grado, accompagnata da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);

  ☐ scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

  ☐ titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali.

Data e luogo	Firma (Nome e Cognome)
_____	_____

Modello 7 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

Dichiarazione Liberatoria – Facsimile

Da redigere su carta intestata del fornitore

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sottoelencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dall' Intervento Settoriale Investimenti vino campagna _____ della Regione Lombardia avente codice CUP: _____ sono state interamente pagate e il sottoscritto non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.
Si dichiara altresì che per le medesime forniture non sono state emesse successivamente note di credito. Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto della spesa	Modalità di pagamento*	Data pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

(*) Bonifico, carta di credito o bancomat, altro

Data e Timbro del fornitore

_____

Firma del legale rappresentante

_____

Modello 8 – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 58, paragrafo 1, lettera b) - INVESTIMENTI
Campagna _____-_____

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____nato a _____il _____,
residente _____, legale rappresentante della ditta _____
_____, CUAA _____, con sede in _____,
_____,
In qualità di **CESSIONARIO (SUBENTRANTE)**;

Il sottoscritto _____nato a _____il _____,
residente _____, legale rappresentante della ditta _____
_____, CUAA _____, con sede in _____,
_____,
In qualità di **CEDENTE**;

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE relativamente alla seguente domanda di Intervento Settoriale di Investimento nel settore vitivinicolo:

n. domanda iniziale: _____
Intervento Settoriale: _____

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere a conoscenza e di rispettare le condizioni previste dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del relativo Intervento Settoriale vitivinicolo.
Il subentrante si assume l'onere di rispettare tutti gli impegni assunti dal beneficiario cedente.
Si prende atto che nell'Intervento Settoriale di Investimento Vino non è possibile effettuare un cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il cessionario (subentrante) Il cedente

_____ _____

Nel caso in cui il presente modello non sia firmato digitalmente, ad esso vanno allegati i documenti di riconoscimento in corso di validità sia del cessionario, sia del cedente.